



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@figc.it](mailto:crlnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n° 369 CSAT 24 del 16 giugno 2020

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

- A) Si ricorda alle Società interessate che, ai sensi dell'art. 142 comma 3 C.G.S., anche per la corrente stagione sportiva 2019/2020 troverà applicazione l'art. 38 n.7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@lndsicilia.legalmail.it)

- B) Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva d'Appello Territoriale in via generale sono decise in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia l'obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione. E' in

facoltà delle parti di essere sentite, purchè ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 comma 4 C.G.S.). Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione con cui si dà avviso della data in cui sarà assunta la decisione ,vale anche come convocazione della parte richiedente senza che sia necessaria ulteriore specificazione.

## **Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**Riunione del giorno 16 giugno 2020.**

### **APPELLI**

#### **Procedimento 99/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Sergio La Commare - relatore**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. Giarre 1946 (CT) avverso la squalifica per quattro gare del calciatore Capitaio Rigoberto:

Campionato Eccellenza, Gir. B), gara A.C.D. Città di Santagata/A.S.D. Giarre 1946 del 16/02/2020 – C.U. 308 del 19/02/2020.

Con tempestivo e rituale gravame Nirelli Giulio n.q. di Presidente della A.S.D. Giarre 1946, ha impugnato la decisione del G.S.T. nei confronti del Capitaio, richiedendo la riduzione della sanzione. Ha ammesso che il suo tesserato ha inferto la gomitata contestata, ma solo *“per disfarsi del suo avversario e senza colpirlo violentemente”*, tanto che lo stesso non ha riportato alcun danno fisico e si è rialzato da terra dopo soli due minuti.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto arbitrale (integrato nel caso in esame dalla allegata nota dell’assistente), che ai sensi dell’art. 61 co.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara, rileva che il Capitaio al 49’ del 2° tempo è stato espulso *“perché a gioco fermo dava una gomitata in volto ad un avversario”*.

Alla stregua di quanto precede si ritiene che la condotta in esame, pur se qualificabile come *“violenta”*, non ha procurato conseguenze e si è esaurita in un unico isolato contesto. la sanzione pertanto puç essere limitata al minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto reclamo riduce a tre giornate di gara la squalifica, disposta per il giocatore Capitaio Rigoberto.

Per l’effetto, senza addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato.

Il Relatore  
 Dott. Sergio La Commare

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

#### **Procedimento 105/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Sergio La Commare - relatore**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. Gangi (PA) avverso la inibizione di Salvo Giuseppe sino al 25/03/2020.  
 Campionato Promozione, Gir. D), gara A.S.D. Gangi/A.S.D. Igea del 16/02/2020.  
 C.U. 308 del 19/02/2020.

Con tempestivo e rituale gravame Catania Giuseppe, n.q. di Presidente della A.S.D. Gangi, ha impugnato la decisione del G.S.T. nei confronti del Salvo, collaboratore societario, richiedendo la riduzione della sanzione per la modesta entità della protesta verso l'arbitro, generata dalla alta tensione agonistica del fine partita contro la A.S.D. Igea che da prima in classifica precedeva la sua squadra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto arbitrale (integrato nel caso in esame dal supplemento del 18/02/2020), che ai sensi dell'art. 61 co.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati nel corso di una gara, rileva che il Salvo al 32' del secondo tempo, *"è stato espulso perché a gioco fermo entrava sul terreno di gioco per protestare....e contestualmente a gran voce affermava "sei scarso, scarsissimo, non hanno bisogno del tuo aiuto; non sei cosa da arbitrare. Buttami fuori, così sei contento, scemo."*

Alla stregua di quanto precede si ritiene la protesta di contenuta gravità, specie che espressa solo verbalmente ed in unico isolato episodio. Tenuto conto altresì che in calce al reclamo è stata ammessa la responsabilità dell'accaduto e sono state rivolte *"sentite scuse all'arbitro"* la sanzione può essere ridotta come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del proposto reclamo, riduce sino al 15/03/2020 la inibizione disposta per il tesserato Salvo Giuseppe.  
 Per l'effetto, senza addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato.

Il Relatore  
 Dott. Sergio La Commare

Il Presidente  
 Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento 106/A**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta - relatore**  
**Componente Dott. Sergio La Commare**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

A.S.D. CONCORDIA FUTSAL (AG) Avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore Franco Andrea.  
 Campionato C5 Serie C2 Girone "B" Gara: Concordia Futsal – San Martino delle Scale del 29.02.2020 – C.U. 331 del 04.03.2020.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e invio nei termini l'ASD Concordia Futsal, in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e ne chiede la integrale revoca sul presupposto che quanto posto in essere dal proprio tesserato è avvenuto in reazione al comportamento anti regolamentare assunto da un calciatore avversario che lo sospingeva con forza verso il palo della porta. Inoltre nessuna protesta è stata posta in essere contro il DDG per cui sul punto se ne contesta la refertazione.

All'udienza odierna non è comparso, sebbene ritualmente convocato, il sig. Franco Andrea

avendone la società fatta tempestiva richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara e il relativo supplemento specificatamente richiesto al DDG rileva che al 13' del 1° t. sono stati espulsi i calciatori Farina Alessio della Soc. San Martino delle Scale per avere spinto, energicamente, a gioco fermo il calciatore Franco Andrea e quest'ultimo per avere reagito colpendo il Farina Alessio con un pugno allo stomaco, senza causargli conseguenze.

Una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione il Franco Andrea si era altresì rifiutato inizialmente di lasciare il terreno di gioco ritardando così la ripresa della gara.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento in quanto nei confronti del calciatore deve trovare certamente applicazione l'attenuante prevista dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 13 C.G.S. avendo agito in reazione immediata a un comportamento violento altrui ragion per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo tenendosi altresì conto che il comportamento protestatario assunto dopo la notifica dell'espulsione non appare di particolare gravità.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Franco Andrea.

Per l'effetto, senza addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato.

Per l'effetto, senza addebito del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, non versato. er l'effetto non dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

Il Presidente relatore  
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 16 giugno 2020**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI